

**CAPITOLATO D'ONERI
PER LA COPERTURA DEL RISCHIO**

**RESPONSABILITÀ CIVILE
(RCT-RCO)**

dell'azienda

**A.P.M. – AZIENDA PLURISERVIZI
MONTEROTONDO**



Contraente / Assicurato	A.P.M. – Azienda Pluriservizi Monterotondo Sede legale: Piazza A. Frammartino, 4 Sede operativa: Piazza Robert Baden Powell, 1 00015 Monterotondo (Roma) C.F./P.I.: 05843451005
Attività assicurata	come da descrizione del rischio
Durata	effetto ore 24.00 30/04/2026 scadenza ore 24.00 30/04/2028
Rateazione	annuale

Massimali assicurati	La Società assicuratrice, sulla base delle condizioni di assicurazione che seguono, presta l'assicurazione, fino alla concorrenza dei seguenti massimali:
<input type="checkbox"/> per sinistro con il limite di	RCT
<input type="checkbox"/> per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali con il limite di	RCO
<input type="checkbox"/> per ogni infortunato	10.000.000,00
<input type="checkbox"/> per danni a cose anche se appartenenti a più persone	10.000.000,00
	====
	10.000.000,00
	====
	3.000.000,00
	10.000.000,00
	====

per le conseguenze della Responsabilità Civile derivante al Contraente / Assicurato in relazione all'attività svolta (in qualsiasi forma e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario), che di seguito viene descritta a titolo indicativo, comprese tutte le operazioni preliminari, collaterali, accessorie, sussidiarie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata ovunque nell'ambito della validità territoriale della polizza.

Nel caso di sinistri che interessino contemporaneamente le garanzie RCT/RCO, la massima esposizione della Società non potrà essere superiore ad **€ 10.000.000,00**

Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento come da sezione III

Parametro preventivato retribuzioni **€ 4.554.018,95**

Tasso lordo promille

Premio annuo lordo € _____

Franchiglia frontale € **250,00** per danni a cose, salvo quanto diversamente disciplinato nel presente Capitolato

DESCRIZIONE DEL RISCHIO – NON MODIFICABILE

La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità (anche quale committente, organizzatore od altro) dell'Assicurato, salve le esclusioni espressamente menzionate, derivante dall'esercizio in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate e/o altri, delle attività connesse ed inerenti:

“Attività svolta in qualità di Azienda Speciale del Comune di Monterotondo in forza di leggi, regolamenti, delibere, statuto, nonché i provvedimenti scaturenti dai propri Organi. Qualsiasi variazione dell'oggetto sociale o delle attività svolte che dovesse intervenire successivamente alla stipula di codesto contratto, si intenderanno automaticamente inserite in polizza. Tra le altre, la Azienda Pluriservizi Monterotondo svolge le seguenti attività:

- Servizio igiene ambientale;
- Gestione di farmacie;
- Gestione sosta tariffata (parcometri);
- Servizio Scuolabus;
- Servizi cimiteriali e di agenzia funebre;
- Pubbliche affissioni;
- Servizio tributi;
- Agenzia pubblicitaria;
- Servizio tecnologico-manutentivo del patrimonio immobiliare del Comune di Monterotondo, ove il servizio non venga appaltato dal Comune stesso ad operatori terzi;
- Servizio pulimento immobili comunali.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali attribuite/demandate/consentite dall'ordinamento giuridico all'Azienda, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

- Per ASSICURAZIONE:** il contratto di assicurazione
- per POLIZZA:** il documento che prova l'Assicurazione
- per CONTRAENTE:** il soggetto che stipula l'assicurazione in nome proprio e nell'interesse proprio ed altrui
- per ASSICURATO:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, Azienda Pluriservizi Monterotondo
- per SOCIETÀ** l'impresa assicuratrice delegataria nonché le eventuali coassicuratrici
- per PRESTATORI DI LAVORO:** tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, quali a titolo esemplificativo:
- lavoratori dipendenti (Dirigenti, Quadri, Impiegati ed Operai);
 - le persone fisiche per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricade, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'Assicurato quali: prestatori di lavoro come definiti all'art. 5) del D.lgs. 23/02/2000 n. 38 e s.m.i. (parasubordinati); prestatori di lavoro temporaneo di cui l'Assicurato si avvale ai sensi della ex Legge 24/06/97 n. 196 e s.m.i.; prestatori di lavoro ai sensi del D.lgs. 276/03 (c.d. Decreto Biagi) e successive modifiche e/o integrazioni; preposti e/o ausiliari
- per RETRIBUZIONE**
- l'ammontare delle remunerazioni, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico del Contraente e risultanti dai libri paga, corrisposte al personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per l'infortuni sul lavoro (INAIL e non INAIL); ai lavoratori parasubordinati in genere, nonché le remunerazioni erogate agli Amministratori;
 - gli emolumenti netti versati dal Contraente/Assicurato ai:
 1. prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale);
 2. collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (parasubordinati).
- per COSE:** sia i beni materiali che gli animali
- per SCOPERTO** la percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato
- per FRANCHIGIA:** la parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato
- per SINISTRO** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- per RISARCIMENTO** la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
- Per RISCHIO** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Sezione I – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del C.C. l’omissione della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza che eventualmente modifichi o aggravi il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all’atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni né comporta la riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, con l’intesa che il Contraente/Assicurato avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l’esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività del Contraente/Assicurato a seguito di variazione della normativa vigente regolante l’attività del Contraente medesimo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene inoltre che la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo sarà immediata e la Società rimborserà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte. Resta fermo l’obbligo del Contraente/Assicurato di comunicare alla Società ogni mutamento che comporti un aggravamento del rischio

Art. 2) Durata dell’assicurazione

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del **30/04/2026** e scadrà alle ore 24 **30/04/2028**, senza tacito rinnovo. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria. È facoltà delle Parti concordare una proroga temporanea della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dalla scadenza, finalizzata all’espletamento delle procedure di gara per l’aggiudicazione della nuova assicurazione.

Art. 3) Proroga termini di pagamento premio e decorrenza delle garanzie

A parziale deroga dell’art. 1901 C.C. il Contraente/Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio rata di premio entro 60 giorni dalla data di effetto del contratto, senza che ciò impedisca la regolare decorrenza delle garanzie di polizza. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima e di appendici di variazione contrattuale comportanti un premio alla firma come per la regolazione premio è elevato a 60 giorni. I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Art. 4) Regolazione premio

Il premio è determinato in misura forfettaria (c.d. premio flat) e non è soggetto a regolazione. Il parametro “retribuzioni”, di cui alla scheda di copertura, è da intendersi a titolo informativo per il dimensionamento del rischio e relativa formazione del tasso di costo. Il dato è stato estrapolato dalla più recente verifica contabile.

Art. 5) Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro

La denuncia del sinistro deve essere fatta alla Società tramite l’Agenzia cui è assegnata la polizza o al broker nel termine di 30 giorni dal giorno in cui l’ufficio assicurazioni dell’Assicurato/Contraente ne sia venuto a conoscenza.

Ai fini della garanzia R.C.O. il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l’inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge; in quest’ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui il Contraente/Assicurato ha ricevuto l’avviso per l’inchiesta.

Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall’infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché da parte dell’INAIL, qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi di legge, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant’altro riguardi la

vertenza. È comunque data facoltà al Contraente/Assicurato di denunciare, qualora lo ritenga opportuno, anche i casi in cui non sia stata formalizzata una richiesta. Resta inteso che, una volta che il Contraente/Assicurato abbia dato comunicazione di quanto sopra alla Società, qualsiasi reclamo causato da tale circostanza che venga inoltrato in seguito, anche successivamente alla scadenza del presente contratto, sarà coperto dalla presente polizza.

Art. 6) Informazione sinistri

La Società si impegna a fornire dettagliato e preciso resoconto dei sinistri denunciati, liquidati e/o riservati, relativamente al periodo assicurativo intercorso, a seguito di semplice richiesta pervenuta dalla Contraente ed entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 7) Gestione delle vertenze di danno

La Società si impegna ad assumere la gestione delle vertenze di danno tanto in sede giudiziale che stragiudiziale (compresa la gestione di vertenze presso organismi di mediazione, le stipule di convenzioni di negoziazione assistita, ed ogni altra forma di gestione pre o extra giudiziale), sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato, designando - ove occorra - legali o tecnici in accordo con l'Assicurato stesso fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce ed assume spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso di motivata urgenza per i quali l'Assicurato dimostri di aver agito in difesa del comune interesse.

Art. 8) Recesso in caso di sinistro

La Società e il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto a seguito di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo. Tale recesso avrà effetto entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di preavviso da parte del Contraente/Assicurato.

Art. 9) Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.

Art. 10) Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni del Contraente/Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telegramma, telefax, e-mail o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

Art. 11) Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 12) Altre assicurazioni

Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza. Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art.1910 C.C. Il Contraente/Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve comunicare l'esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 13) Estensione territoriale

L'Assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel mondo intero, esclusi USA e Canada; l'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

Art. 14) Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate in polizza. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse dopo la firma dell'atto relativo anche da parte della sola Delegataria.

Art. 15) Gestione dei sinistri con franchigia / scoperto

La Società si impegna a gestire tutti i sinistri, compresi quelli rientranti nelle franchigie / scoperti contrattuali. Le franchigie / scoperti dovute per i sinistri saranno richieste dalla Società con cadenza semestrale, unendo alla richiesta copia delle quietanze o altra documentazione equipollente attestante l'avvenuto pagamento dei sinistri. Il Contraente provvederà al pagamento dell'importo dovuto entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della richiesta della Società.

Art. 16) Interpretazione della polizza

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 17) Esonero denuncia posizioni INAIL

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'INAIL, fermo l'obbligo, in sede di regolazione premio, di denunciare tutte le retribuzioni erogate.

Art. 18) Clausola Broker

Il Contraente/Assicurato conferisce incarico a VERLINGUE SPA – sede Rieti, sita in Poggio Mirteto, P.zza Martiri della Libertà 21 – per la gestione e l'esecuzione del presente contratto di assicurazione in qualità di broker ai sensi del D.lgs. 07.09.2005 n. 209. Il Contraente e la/le Società si danno pertanto reciprocamente atto che le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto, ivi compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker incaricato e che ogni notizia data o spedita dall'Assicuratore al suddetto Broker e viceversa dovrà essere considerata come eseguita nei confronti del Contraente stesso. La remunerazione del Broker è a carico della/e Società aggiudicataria/e del presente contratto e non costituisce onere aggiuntivo per il Contraente in quanto ricompresa nei costi destinati usualmente dalla/e Società stessa/e alla/e propria/e organizzazione/i. Il Broker ha diritto di trattenersi le commissioni d'intermediazione di cui sopra dai premi di assicurazione, all'atto del pagamento dei medesimi, secondo gli usi e gli accordi praticati normalmente sul mercato assicurativo.

Art. 19) Colpa grave

La Società è obbligata anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave dell'Assicurato, Contraente e loro rappresentanti legali, nonché determinato da dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Art. 20) Rinuncia alla rivalsa

La Società assicuratrice rinuncia al diritto di rivalsa spettantele per legge nei confronti del responsabile del sinistro, quando questi sia:

- enti e società soci titolari di diritti su quote e azioni del Contraente;
- ente o società controllanti, controllate, collegate, consociate e/o partecipate;
- amministratori, dipendenti e/o preposti del Contraente;

salvo che il Contraente non intenda procedere esso stesso nell'azione di rivalsa, ed escluso comunque il caso di dolo.

Art. 21) Foro competente e sede arbitrale

Foro competente e sede arbitrale sono esclusivamente quelli del luogo ove ha sede l'Assicurato.

Art. 22) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 23) Clausola risolutiva espressa ex Legge n. 136 del 13.08.2010

In conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 8 e 9, della Legge n° 136 del 13.08.2010, la stazione appaltante, l'appaltatore, la Società assicuratrice e la Ditta di Brokeraggio assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n° 136 del 13.8.2010 con particolare previsione alle disposizioni ivi contenute all'art. 3 comma 8 e 9. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 c.c. e ss in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge n° 136 del 13.08.2010. La Stazione Appaltante, l'Appaltatore, la Società assicuratrice o la Ditta di Brokeraggio e comunque ogni soggetto ivi connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla legge n. 136 del 13.08.2010, deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, la stazione appaltante e/o l'appaltatore, e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente."

Sezione II – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

Art.1) Responsabilità civile verso terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, preliminari, collaterali, accessorie, sussidiarie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata. L’assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere.

Art. 2) Novero dei terzi

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all’Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell’Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l’assicurazione R.C.O (Art. 3 della presente Sezione), in caso contrario detti prestatori di lavoro assicurati INAIL saranno considerati terzi a tutti gli effetti. I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell’orario di lavoro o servizio oppure per i danni materiali sofferti durante il servizio.

Sono parificate a "terzi", tutte le società possedute, controllate, partecipate o associate alla Contraente; chiunque (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione è, ai fini della presente polizza e salvo eventuali deroghe, considerato terzo fra di loro. Resta fermo il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Art. 3) Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni, le malattie professionali e i danni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione:

- 1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e successive integrazioni e modifiche e del D.lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38;
- 2) per erogazioni di somme eccedenti l’indennità liquidata dall’INAIL che l’Assicurato sia condannato a pagare in sede di giudizio ai prestatori di lavoro infortunati di cui al precedente punto 1), o agli aventi causa;
- 3) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive integrazioni e modifiche e del D.lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38;
- 4) ai sensi tutti del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tale garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente/Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge.

Tuttavia, si conviene fra le Parti che non costituisce motivo di decadenza la mancata assicurazione presso l’INAIL del personale del Contraente/Assicurato, in quanto ciò deriva da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo. Resta inteso che ove sia stata avanzata richiesta di rivalsa da parte dell’INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all’infornutato o ai suoi aventi causa, la Compagnia risponderà nei limiti dei massimali di quanto dovuto dal Contraente/Assicurato.

Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto quella R.C.O./I. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222, così come per le azioni di surroga ex art. 1916 C.C. esercitate dall'INAIL.

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O./I.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle indicate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti del Contraente/Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non è operante:

- per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per l'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte del Contraente/Assicurato;
- per le malattie professionali conseguenti alla asbestosi, all'amianto, alla silicosi ed alla HIV.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici del Contraente/Assicurato, ispezioni per le quali il Contraente/Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Art. 4) Esclusioni

Dall'assicurazione sono esclusi i danni:

1. da furto, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
2. di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli art. 1783/1784/1785 bis/1786 del C.C.;
3. da circolazione su strade di uso pubblico di veicoli a motore se soggetti all'assicurazione obbligatoria in conformità al D.Lgs. 7/9/05 n. 209 – Codice delle Ass.ni – Titolo X e successive modificazioni, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
4. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione all'attività assicurata, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
5. derivanti: da attività esercitata nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
6. cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a Terzi;
7. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento, salvo quanto previsto in polizza;
8. di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto.
9. verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione.
10. conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici.
11. da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
12. derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme – BSE;
13. derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, compresi quelli provocanti contaminazione biologica e/o chimica. Per atto di terrorismo si intende l'uso di violenza esercitato da una o più persone, in azione per conto proprio o su incarico o d'intesa con un'organizzazione o un governo,

con l'intenzione di esercitare influenza sul governo locale o intimorire l'opinione pubblica o parte di essa. Per contaminazione si intende l'inquinamento, l'avvelenamento e l'uso mancato o limitato di beni a causa dell'impiego di sostanze chimiche e/o biologiche.

14. derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi.

Art. 5) Condizioni aggiuntive

A titolo indicativo e non esaustivo, senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per i rischi conseguenti a:

- 5.1) Responsabilità Civile ai sensi di legge (art. 2049 C.C.) attribuibile all'Assicurato nella sua qualità di committente delle persone che, per conto suo, si trovino alla guida di autovetture motocicli e ciclomotori, semprechè tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da quelli presi o dati in locazione. La garanzia vale anche per i danni subiti dalle persone trasportate. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente o preposto dell'Assicurato munito di regolare patente di abilitazione. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nella sezione III.
- 5.2) Responsabilità civile personale di tutti i prestatori di lavoro in genere (ivi compreso il legale rappresentante, gli amministratori, preposti ed ausiliari), per danni arrecati a terzi e/o ad altri prestatori di lavoro in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, ciò entro i limiti del massimale convenuto in polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità dei prestatori di lavoro in genere con l'Assicurato o fra di loro. La Società risponde altresì delle conseguenze dell'azione di rivalsa esperita nei confronti dei singoli dipendenti dell'Assicurato per quanto loro personalmente imputabile, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nonché ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno '84 n. 222.
- 5.3) Responsabilità civile derivante da proprietà o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati (o porzioni), terreni, e relative parti comuni, dipendenze e pertinenze utilizzate dal Contraente/Assicurato o meno, purché sussista un interesse assicurativo, per l'esercizio dell'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione. L'assicurazione comprende inoltre:
 - i lavori di pulizia, ordinaria manutenzione, piccoli lavori di costruzione e/o ristrutturazione, eseguiti sia in economia che con personale non dipendente;
 - i danni derivanti da spargimento di acqua e di fluidi in genere, purché conseguenti a rotture accidentali, occlusione, traboccamiento e tracimazione, di tubazioni impianti e condutture. L'assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
 - i danni derivanti dalla proprietà e/o gestione di parchi, giardini, alberi, piante, antenne, ecc. e quant'altro di inerente l'attività assicurata.La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nella sezione III.
- 5.4) Responsabilità Civile derivante all'Assicurato/Contraente per danni ai trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato/Contraente mentre circolano all'interno dei recinti degli "stabilimenti", salvo quanto previsto D.Lgs. 7/9/05 n. 209 – Codice delle Ass.ni – Titolo X e successive modificazioni.
- 5.5) Responsabilità civile che può derivare all'Assicurato/Contraente dalla proprietà, uso e detenzione a qualsiasi titolo, di tutti i macchinari, impianti, attrezzature attinenti all'attività che la tecnica inerente l'attività svolta, insegnà e consiglia di usare e che l'Assicurato ritenga adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, impianti, attrezzature, sono messi a disposizione di terzi o da terzi.
- 5.6) Responsabilità Civile derivante quale committente di lavori ceduti in appalto e subappalto, nel caso in cui all'Assicurato/Contraente, a seguito di sinistro, ne derivasse una responsabilità, anche in via solidale per: danni a terzi; danni a prestatori d'opera dell'Assicurato, dipendenti e non; danni a prestatori d'opera dell'Impresa appaltatrice e/o subappaltatrice o comunque esecutrice dei lavori commissionati e/o ceduti.

La Società, nell'ambito dei massimali stabiliti dalla presente polizza, risponderà dei danni occorsi qualora i soggetti succitati non fossero in grado, per qualsiasi motivo direttamente o indirettamente, totalmente o parzialmente, di farvi fronte. La Società, nei confronti di questi, manterrà il diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile. L'Assicurato/Contraente e i propri dipendenti, le suddette imprese e i loro dipendenti e/o persone con loro in rapporto, sono considerati terzi tra loro. La garanzia assicurativa è altresì estesa:

- alla responsabilità civile che, ai sensi del comma 910 della legge 296/2006, possa derivare all'assicurato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL.
- alla responsabilità civile che possa gravare all'Assicurato/Contraente nel caso in cui partecipi, a qualunque titolo, ad associazioni temporanee d'Impresa. Limitatamente a quest'ultimo caso laddove, eventualmente, esistano altre coperture assicurative contratte dall'ATI, la presente polizza opera a II° rischio e/o per "differenza in condizioni" e/o per "differenza di limiti" rispetto alle polizze specificatamente sottoscritte dall'ATI stessa.

- 5.7) Responsabilità civile dell'Assicurato/Contraente per danni da furto cagionati a terzi da persone che si sono avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e/o ponteggi o altre strutture similari erette e/o impiantate dall'Assicurato/Contraente. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nella sezione III.
- 5.8) Responsabilità civile dell'Assicurato/Contraente per danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, contenitori e condutture.
- 5.9) Premesso che l'Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato stesso dalle somme che questi sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente debba rispondere. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nella sezione III.
- 5.10) La garanzia comprende i danni arrecati a terzi dalle macchine operatrici di proprietà o comunque in uso all'Assicurato anche quando alla loro guida, al momento del sinistro, si trovasse persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, purché abbia compiuto il sedicesimo anno di età.
- 5.11) Responsabilità civile derivante all'Assicurato/Contraente per danni avvenuti dopo il compimento dei lavori di:
 - installazione, manutenzione e riparazione degli impianti, attrezzature, condutture, canali, e ogni opera/manufatto di proprietà e/o in gestione all'Assicurato, verificatisi a seguito di difettosa esecuzione dei lavori stessi. La garanzia vale per i sinistri avvenuti durante la validità della presente assicurazione;
 - reinterro degli scavi in conseguenza di difettosa esecuzione di tali lavori, compreso i danni da improvviso cedimento e franamento del terreno. L'assicurazione vale per i lavori di reinterro iniziati in data successiva all'effetto della presente assicurazione e per i sinistri comunque verificatisi durante la validità della presente polizza.

Sono comunque esclusi i danni alle opere realizzate dall'Assicurato nonché le spese di riparazione, sostituzione e/o rifacimento delle stesse. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nella sezione III.

- 5.12) La responsabilità derivante dalla proprietà, manutenzione, gestione e/o utilizzo di cassonetti o contenitori in genere per la raccolta, anche domiciliare, dei rifiuti urbani e/o assimilabili, ivi compreso quelli consegnati a terzi in comodato d'uso ovunque ubicati. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nella sezione III.
- 5.13) Responsabilità civile derivante all'Assicurato/Contraente dalla proprietà e dall'uso di macchine semoventi (macchine operatrici, gru, bracci idraulici installati su veicoli e simili mezzi) impiegati per operazioni connesse con l'attività svolta, esclusi comunque i rischi inerenti alla circolazione degli stessi e, come tali soggetti all'obbligo di assicurazione di legge come previsto dall'ordinamento vigente.
- 5.14) Responsabilità civile dell'Assicurato/Contraente per i danni:
- alle cose di terzi detenute dall'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione (con esclusione di danni alle cose che costituiscono oggetto di strumento di lavoro);
 - alle cose di terzi trasportate, sollevate, rimorchiare, caricate e/o scaricate dalla gru e da mezzi meccanici di proprietà od in uso all'assicurato (sono esclusi dalla garanzia i danni da mancato uso della cosa danneggiata).
 - i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione.
- Sono altresì comprese in garanzia i danni alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione di lavori nonché agli ambienti stessi in cui i lavori si eseguono. Sono esclusi i guasti alle cose in lavorazione e alle parti direttamente oggetto della lavorazione stessa. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nella sezione III.
- 5.15) Responsabilità civile per i danni arrecati alle cose di proprietà di dipendenti e Amministratori nell'ambito delle sedi di lavoro del Contraente/Assicurato. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nella sezione III.
- 5.16) Responsabilità civile per i danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. Resta convenuto che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "ricorso terzi" la presente estensione opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate dalla suddetta polizza incendio. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nella sezione III.
- 5.17) Responsabilità civile per i danni a mezzi di trasporto di terzi sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nella sezione III.
- 5.18) Responsabilità civile per i danni a cose dovuti da cedimento, franamento, assestamento e/o vibrazioni del terreno nei limiti stabiliti nella sezione III. Per i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature e/o altre tecniche sostitutive è previsto un sottolimite ridotto, come stabilito nella predetta sezione III.
- 5.19) Responsabilità civile per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nella sezione III.
- 5.20) La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché consequenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nella sezione III.
- 5.21) La garanzia comprende l'esercizio e/o la gestione di parcheggi nell'ambito della sede del Contraente. Sono comunque esclusi i danni da furto, da incendio ed alle cose trasportate sui veicoli ed i danni da mancato uso. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nella sezione III.

5.22) Responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché alle norme di cui al D.Lgs 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni, compresa la responsabilità della committenza. Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi. La garanzia è valida a condizione che il Contraente/Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legislativo suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori.

5.23) Responsabilità civile personale derivante al:

- Responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi del D.Lgs 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
- Responsabile dei lavori e dal coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione delle opere ai sensi D.Lgs 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale estensione di garanzia vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'Assicurato o dai suoi dipendenti a favore dell'Assicurato stesso, ed opera con espressa rinuncia alla rivalsa da parte della Società nei confronti degli stessi.

5.24) Responsabilità civile derivante dall'organizzazione, gestione o partecipazione, esecuzione di visite negli stabilimenti dell'Assicurato/Contraente, corsi di istruzione, riunioni, convegni, congressi, seminari, tavole rotonde, concorsi, corsi di formazione e simili, iniziative culturali ovunque svolte; attività dopolavoristiche e ricreative, feste, ceremonie, gite e simili, ovunque organizzate anche all'aperto. La copertura è estesa ai danni ai locali/cose trovantisi nelle aree utilizzate per le attività (esclusi manti erbosi), nonché ai danni eventualmente subiti dai partecipanti.

5.25) Responsabilità derivante agli Assicurati ai sensi di quanto previsto dalla D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni (Tutela delle persone e d'altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) ed in particolare per la funzione di responsabile designato secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge medesima.

5.26) La garanzia viene estesa anche alla responsabilità civile derivante all'Assicurato/Contraente per i rischi sottoelencati, a puro titolo esemplificativo e non limitativo, derivanti da:

- esposizioni in genere: partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand;
- cartelli pubblicitari, insegne, striscioni: proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati;
- mense e punti di ristoro: gestione delle mense e dei punti di ristoro, compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti da dipendenti in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi;
- organizzazione diretta o tramite terzi di attività dopolavoristiche e ricreative, convegni, congressi, stages e manifestazioni in genere;
- operatività, sia all'interno dell'area degli stabilimenti dell'Assicurato che presso terzi, dei mezzi di trasporto o di sollevamento, ancorché semoventi, impiegati per le operazioni connesse all'attività svolta dall'Assicurato, esclusi, comunque, i rischi inerenti alla circolazione degli stessi e come tali soggetti all'obbligo dell'assicurazione;
- servizio di vigilanza anche se effettuato con guardiani armati e con cani;
- proprietà, organizzazione, conduzione o gestione di colonie, o attività simili, per i figli dei dipendenti;
- distributori automatici di bevande e simili;
- trasporto e consegna merci: effettuazione di trasporto e consegna merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico;

- squadre antincendio: attività delle squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti dell'assicurato;
- esercizio di magazzini, uffici e depositi, purché inerente all'attività dichiarata in polizza;
- esistenza, conduzione, di officine, impianti tecnologici (con relative condutture aeree e sotterranee), depositi di carburante e colonnine di distribuzione, il tutto con relative pertinenze;
- gestione o utilizzo di parchi e aree, anche con alberi di alto fusto, con accesso da parte del pubblico;
- proprietà ed uso di velocipedi e altri mezzi di locomozione similari non soggetti all'assicurazione obbligatoria;
- dimostrazione presso terzi di apparecchiature, macchinari, prodotti in genere;
- proprietà e/o uso di macchine per il pagamento automatico di bollette o bancomat ovunque installate;

- 5.27) La garanzia, a parziale deroga dell'Art. 4.6, comprende la responsabilità civile dell'assicurato per i danni cagionati a terzi in conseguenza di un sinistro avvenuto in relazione all'esercizio delle farmacie di cui abbia la proprietà o gestione. L'assicurazione vale anche per i danni cagionati da prodotti venduti o somministrati, purchè il danno si verifichi entro un anno dalla vendita e consegna degli stessi, e comunque durante il periodo di validità del contratto, esclusi comunque i danni da difetto originario dei prodotti stessi. Per i prodotti galenici di produzione propria, somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.
- L'assicurazione si intende valida anche per i rischi che derivano da apparecchi medici/sanitari presenti nelle farmacie ed è estesa ai danni provocati a terzi durante la dimostrazione di prodotti effettuata da personale non alle dipendenze dell'Assicurato.

Sezione III - FRANCHIGIE E LIMITI DI RISARCIMENTO

Rif. art.	Evento	Scoperto / franchigia per ogni evento/sinistro	Limite di risarcimento
	Per ogni evento per danni a cose salvo diversamente pattuito	€ ____,00	<i>massimale assicurato sezione RCT-RCO</i>
3	Danno biologico Sez. II RCO	€ 2.500,00	<i>massimale assicurato RCO</i>
5.1	Comittenza auto	€ 1.500,00	€ 1.000.000,00 sinistro/anno
5.3	Danni da acqua RC fabbricati	€ 500,00	€ 1.000.000,00 sinistro/anno
5.7	Danni da furto	€ 1.500,00	€ 150.000,00 sinistro/anno
5.8	Inquinamento accidentale	scoperto 10% del danno min. € 2.500,00	€ 1.000.000,00 sinistro
5.8	Inquinamento accidentale spese di neutralizzazione	scoperto 10% danno min. € 2.500,00	€ 250.000,00 sinistro/anno
5.9	Affidamento auto	€ 2.500,00	€ 500.000,00 sinistro/anno
5.11	Danni avvenuti dopo il compimento dei lavori	scoperto 10% del danno min. € 1.000,00 max. € 25.000,00	€ 750.000,00 sinistro
5.12	RC contenitori RSU e simili	€ 500,00	€ 1.500.000,00 sinistro/anno
5.14	Danni a cose trasportate, rimorchiate, nell'ambito ecc	€ 500,00	€ 250.000,00 sinistro/anno
5.15	Danni a cose di amministratori e dipendenti	€ 500,00	€ 40.000,00 per sinistro/anno
5.16	Danni da incendio	€ 1.000,00	€ 1.000.000,00 sinistro/anno
5.17	Danni a mezzi sotto carico e scarico	€ 500,00	€ 250.000,00 sinistro/anno
5.18	Danni da franamento, cedimento, vibrazioni	scoperto 10% del danno min. € 1.000,00	€ 250.000,00 sinistro/anno
5.18	Danni da franamento, cedimento, vibrazioni con lavori di sottomuratura o tecniche sostitutive	scoperto 10% del danno min. € 1.000,00	€ 50.000,00 sinistro/anno
5.19	Danni a condutture e impianti sotterranei	scoperto 10% del danno min. € 500,00	€ 300.000,00 sinistro
5.20	Sospensione e interruzione di attività in genere	scoperto 10% del danno min. € 500,00	€ 1.500.000,00 sinistro
5.22	RC D.lgs. 81/2008 e s.m.i	€ 0,00	€ 500.000,00 sinistro/anno
5.23	RC personale D.lgs. 81/2008 e s.m.i	€ 0,00	€ 500.000,00 sinistro/anno
5.24	Organizzazione eventi	€ 500,00	<i>massimale assicurato RCT</i>
5.25	RC privacy D.lgs. 196/2003 e s.m.i	€ 0,00	€ 150.000,00 sinistro/anno

INFORMAZIONI SULLO STATO DEI SINISTRI 10/01/26

Anno	N. denunciati	N liquidati	Importo liquidati	N. riservati	Importo riservati	SS
2021	1	1	€ 1.440,00	0	€ 0,00	0
2022	1	1	€ 350,00	0	€ 0,00	0
2023	3	3	€ 1.151,20	0	€ 0,00	0
2024	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0
2025	5	3	€ 8.308,73	2	€ 3.200,00	0
2026	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0
	10	10	€ 11.249,93	2	€ 3.200,00	0

Spettabile
Azienda Pluriservizi Monterotondo

La sottoscritta Ditta _____ con sede a _____
Via _____ cod.
fiscale _____, per l'affidamento del contratto assicurativo a copertura
del rischio, **RCT-RCO** della A.P.M. – Azienda Pluriservizi Monterotondo, per il periodo di
assicurazione decorrente dalle ore 24.00 del **30/04/2026** alle ore 24.00 del **30/04/2028**.

Offre

Parametro di calcolo del premio di polizza	Franchigia danni a cose	Tasso lordo promille	Premio annuo lordo	Premio minimo acquisito
retribuzioni € 4.554.018,95	€ 250,00	_____	€ _____	SI

indicare e barrare ove previsto